

Allegato "A" all'atto repertorio nn.

Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti

Val Brembilla

STATUTO

ORIGINI

La Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti, con sede in Val Brembilla, località Brembilla, via Stefano Scaglia n.4, trae le sue origini dall'Asilo Infantile di Brembilla, fondato nel 1914.

L'asilo era sorto con lo scopo di "accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Brembilla e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti alla loro tenera età. Rimanendo posti disponibili dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche i bambini non poveri..." (dallo Statuto del 1914, art.2).

L'Asilo venne eretto ad Ente Morale con Regio Decreto 29 dicembre 1914 e assume la qualifica di "I.P.A.B.", regolamentata dalla legge 6972/1890.

Lo statuto è approvato con il suddetto Decreto, pubblicato in data 13 settembre 1914.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 l'Ente è stato inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativa-religiosa, elenco n. 8, pos. N.45, approvato con D.P.C.M. 23 novembre 1978, pubblicato sulla G.U. n. 333 del 29 novembre 1978.

Con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VI/31.148 del 19 settembre 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 27 ottobre 1997, detta istituzione è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente di diritto privato senza fini di lucro ovvero Fondazione, soggetta al regime giuridico degli Ente privati giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codi-

ce Civile.

L'Istituzione è stata registrata presso la Camera di Commercio di Bergamo in data 7 aprile 2001, al numero 317 del Registro delle Persone Giuridiche Private, istituito con Regolamento Regionale n. 2/2001.

Con decreto n. 14317 in data 11 dicembre 2006 del Presidente della Regione Lombardia è stato approvato lo statuto della Fondazione "Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti" con sede in Brembilla, ora Comune di Val Brembilla.

Articolo 1. - DENOMINAZIONE

E' istituita la Fondazione denominata:

"Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti"

Articolo 2 – SCOPI DELL'ENTE

La Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti, che ha ottenuto, con D.M. n.488/1966 del 28 febbraio 2001, il riconoscimento paritario ai sensi della legge 62/2000, è una Fondazione di ispirazione cattolica e non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, ha durata illimitata e a sede in Val Brembilla, località Brembilla, via Stefano Scaglia n.4.

Essa, con la gestione della "scuola dell'infanzia" e del "nido integrato", ha per scopo primario quello di accogliere i bambini in età pre-scolare, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Suo obiettivo è la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana.

Le linee guida dell'attività educativa-didattica, in armonia con il progetto educativo e con l'i-

spirazione cattolica dell'istituzione, recepiscono gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia. La scuola dell'infanzia ed il nido integrato riconoscono nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuovono la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti.

L'Ente accoglie i bambini di età pre-scolare, senza discriminazione alcuna, residenti nel Comune di Val Brembilla e, se vi sono posti disponibili, anche i bambini provenienti dai Comuni limitrofi, nell'ambito della Regione Lombardia; in aderenza alla sua identità cristiana, privilegia e promuove l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche.

L'Ente, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie. L'attività della "Scuola dell'Infanzia" e del "nido integrato" è regolata dalle norme del calendario stabilito dal regolamento interno.

Articolo 3 – MEZZI DI CUI L'ENTE DISPONE

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso edilizio in cui è ubicata la scuola, in Val Brembilla, località Brembilla, via Stefano Scaglia n.4.

Detti beni, derivati dal patrimonio ricevuto in dotazione all'atto della costituzione dell'ente, potranno essere incrementate con donazioni, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti o da privati, ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purchè non in contrasto con le proprie finalità.

L'Ente provvede ai suoi scopi:

- con le entrate patrimoniali;
- con le rette degli utenti per i servizi offerti;

- con il contributo di Enti pubblici e privati;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- con le oblazioni;
- con la contrazione di prestiti e mutui.

Articolo 4 – ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore legale.

Articolo 5 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti 5 (cinque) membri:

- due membri nominati dal Sindaco del Comune di Val Brembilla;
- due membri nominati dal Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia di "S. Giovanni Battista e Presentazione di Maria SS. al tempio" in Val Brembilla, località Brembilla;
- il Parroco pro-tempore della Parrocchia di "S. Giovanni Battista e Presentazione di Maria SS. al tempio" in Val Brembilla, località Brembilla, quale Presidente di diritto.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione presteranno la loro opera gratuitamente.

Essi durano in carica 5 (cinque) anni. I membri di nomina non possono essere rieletti senza interruzione per non più di tre mandati consecutivi.

Articolo 6 – DECADENZA DA CONSIGLIERE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro decaduto.

Articolo 7 – CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. I membri del Consiglio d'Amministrazione non possono avere rapporti di lavoro retribuito con la scuola.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti.

Articolo 8 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo nonché del bilancio consultivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data e l'ora, il luogo della convocazione e con l'indicazione dell'eventuale presenza di esperti, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

L'adunanza è valida quando sono presenti 4 (quattro) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle relative al successivo art.10, punti g, n, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono avvenire per appello nominale o con voto segreto se riguardano questioni concernenti persone.

Il Presidente può invitare alle adunanze il coordinatore pedagogico didattico, ma senza diritto di voto.

Il Presidente può invitare alle adunanze anche persone estranee in qualità di esperti ma senza diritto di voto.

Articolo 9 –VERBALI DI CONSIGLIO

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario dell'Ente o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario. Il verbale deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri che sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi o non possa o non voglia firmare il verbale, viene fatta menzione nel verbale stesso, indicandone il motivo. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

Articolo 10 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo gestionale dell'Ente. Esso in particolare:

- a. delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e del Nido integrato;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità delle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- c. stipula convenzioni con il Comune di Val Brembilla e con altri Enti pubblici e privati;
- d. delibera la misura delle rette di frequenza alla Scuola dell'Infanzia e al Nido integrato;
- e. delibera sui contratti di locazione;
- f. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, legati e sulla contrazione di mutui;
- g. delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) dei consiglieri in carica del Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. L.vo n. 207 del 2001;
- h. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli ed immobili, sull'accettazione di donazioni,

eredità, legati e sulla contrazione di mutui;

i. promuove e sostiene iniziative a carattere educativo, ricreativo, assistenziale e religioso

per bambini, adolescenti, giovani e famiglie residenti nel Comune di Valbrenbilla, con e-

sclosure di ogni tipo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;

j. offre indicazioni relative alla stesura del Piano dell'Offerta Formativa;

k. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consultivo per ogni anno solare;

l. adempire a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai

regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente;

m. è responsabile della valutazione e della verifica della permanenza dei requisiti gestio-

nali e di qualità della Scuola dell'Infanzia e del Nido integrato, in ordine al mantenimento

del diritto alla parità scolastica ai sensi della legge 62/2000;

n. approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque)

dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, la proposta di trasformazione o

di estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio residuo, stabilendosi che detto pa-

trimonio sarà devoluto ad altro Ente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 23;

Articolo 11 – RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Novanta giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri in carica, il Presidente

deve richiedere alle componenti interessate la designazione dei membri di competenza al

fine di procedere alla ricomposizione del Consiglio.

Il Consigliere uscente resta in carico fino all'insediamento del Consigliere nuovo eletto per

i soli compiti di ordinaria amministrazione e nei limiti e con i poteri previsti dalle disposi-

zioni vigenti.

Articolo 12 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal

Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla da-

ta della comunicazione di queste.

Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso alla componente cui compete la designazione. In ugual modo si procederà nel caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 13 – IL PRESIDENTE

Il Parroco è il Presidente di diritto. Egli può scegliere un Presidente Delegato in sua vece tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Delegato dura in carico fino alla scadenza del suo mandato di consigliere o fino a quando venga annullata la delega da parte del Presidente di diritto.

Articolo 14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Ente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte.

In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima adunanza di questo.

Spetta altresì al Presidente vigilare affinché siano rispettati i regolamenti vigenti e la norma statutarie ed impartire tutte le direttive necessarie al funzionamento dell'Ente.

Articolo 15 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente che viene nominato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione; in caso di contemporanea assenza, il membro più anziano di nomina.

In caso di dimissioni del Presidente delegato, gli subentra il Presidente di diritto.

Articolo 16 – REVISORE LEGALE

La gestione economica dell'Ente è controllata da un Revisore iscritto all'Albo dei Revisori legali e nominato dal Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia di "S. Giovanni Battista e presentazione di Maria SS. al tempio".

Il Revisore legale dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto; alla scadenza del suo mandato si dovrà procedere come previsto all'art.11 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale controlla il rendiconto finanziario annuale dell'Ente e redige una relazione sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati di gestione; accerta la regolare tenuta della contabilità; compie periodiche verifiche di cassa, dei valori e dei titoli dell'Ente.

Articolo 17 – SEGRETARIO

Il Segretario dell'Ente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con la propria firma e li raccoglie negli appositi registri; cura tutta la parte amministrativa della Scuola dell'Infanzia e del Nido integrato, custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione, tiene la contabilità dell'Ente (anche con l'ausilio di altri enti pubblici e privati), redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo. In assenza del Segretario il verbale delle sedute viene redatto da un Consigliere scelto dal Consiglio, ai sensi dell'art.10.

Il Segretario dell'Ente ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

nistrazione ed opera secondo le sue direttive di massima.

Articolo 18 – PERSONALE DIPENDENTE

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente, insegnante ed in generale il personale dipendente ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e regolamento scolastici in vigore. I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel "regolamento interno" in ottemperanza alle leggi vigenti.

Articolo 19 – ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO INTEGRATO

La "Scuola dell'Infanzia SS. Innocenti" ed il "Nido integrato", ai sensi della legge 62/2000, assicura l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.

Articolo 20 – VISITE E CONTROLLI

E' facoltà di ogni componente il Consiglio di Amministrazione visitare la "Scuola dell'Infanzia" ed il "Nido integrato" per assicurarsi che in essi tutto proceda regolarmente nel rispetto delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in essere.

Articolo 21 - BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamento.

Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore legale, quando è prevista la nomina del Revisore.

Articolo 22 – UTILI DI GESTIONE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fon-

di, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione e la distribuzione non sia consentita dalla legge.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Articolo 23 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Per l'estinzione della Fondazione si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge in materia; così dicasi per la trasformazione dell'Ente medesimo.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa e motivo, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente non commerciale, che svolga un'analogha attività istituzionale, nel rispetto del presente statuto e delle tavole di Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge in vigore.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI SPECIALI

Per quanto non previsto al presente Statuto, si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia, previste, in particolare, per le associazioni, le fondazioni o gli enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

